

CRITERI E NORME GENERALI  
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L.R. 1-2006

COMUNE  
NUS

BESENVAL SERGIO  
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE  
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220  
E-mail: [sergio.besenva@tin.it](mailto:sergio.besenva@tin.it)

## ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività libere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41<sup>1</sup> della Costituzione Italiana e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, con l'obiettivo di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

L'amministrazione comunale di Nus intende valorizzare le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori individuando criteri qualitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione il più possibile omogenei tra loro, nel rispetto delle caratteristiche peculiari del territorio ed a tutela della qualità del servizio erogato alla collettività.

La presente disciplina è indirizzata al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, capillare e qualitativamente idoneo.

Al fine di applicare la programmazione comunale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in coerenza con le disposizioni e con i principi legislativi vigenti, nonché al fine di far fronte ad esigenze di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi resi all'utenza, il presente atto introduce criteri qualitativi di ordine strutturale, relativi ai locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività, ai requisiti accessori professionali e qualitativi relativi alla conduzione ed al servizio offerto, da garantire nei casi indicati al successivo articolo 5.

In particolare i presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:

- a) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nei centri storici, e nelle aree di interesse storico architettonico ed ambientale;
- b) garantire la celerità e la trasparenza amministrativa relativamente alle richieste di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) favorire la localizzazione dei nuovi insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

tenendo conto dei fattori di mobilità, di inquinamento, di spazi di uso pubblico e di integrazione con altre attività economiche presenti sul territorio comunale;

d) garantire il migliore equilibrio tra domanda e offerta.

## ARTICOLO 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente disciplina trae origine:

- dalla Legge Regione Valle d'Aosta 3 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13";
- dalla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 122 "Approvazione delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1";
- dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n. 1009 "Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13";
- dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", così come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248.

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"
- Regolamento (CE) n. 852/2004 "Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

### ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE

Ai sensi dell'articolo 4, punto 4.4<sup>2</sup> della deliberazione della Giunta Regionale n. 122/2008 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1009/2008, il territorio comunale è suddiviso in tre zone così determinate:

ZONA 1: LA PLAINE: Frazione Breil - Frazione Champagne - Frazione Jacquemin - Frazione La Batise - Frazione La Coutaz - Frazione La Plantaz - Frazione Les Faverges - Frazione Les Iles - Frazione Les Plantayes - Frazione Martinet - Frazione Mazod - Pizzo Giuseppe Fillietroz - Passaggio S. Giovanni Battista - Passaggio Rosset - Via A. Pramotton Prieur - Via Aosta - Via Cav. Vittorio Veneto - Via Champagne - Via Circonvallazione Sud - Via Corrado Gex - Via Del Comune - Via Della Rimembranza - Via Della Stazione - Via Des Seigneurs - Via Dora - Via Fossà - Via Les Freydieres - Via Martinet - Via Mons. P. A. Dauphin - Via Risorgimento - Via Saint-Barthelemy - Via San Rocco - Vicolo Llaou De Borroz - Vicolo Llaou De Caliste - Vicolo Llaou De Grange - Vicolo Llaou De Jaccod - Vicolo Llaou De L'hopeutail - Vicolo Llaou De L'intsatro

ZONA 2: LA COLLINA: Frazione Arlian - Frazione Baravex-Dessous - Frazione Blavy - Frazione Chevencé - Frazione Fognier - Frazione La Gouerze - Frazione Lavanche - Frazione Le Chateau - Frazione Les Granges - Frazione Les Ronchettes - Frazione Mandollaz - Frazione Marsan - Frazione Messigné - Frazione Noueus - Frazione Perinaz - Frazione Peson - Frazione Petit-Fenis - Frazione Peuneucco - Frazione Plaisant - Frazione Plane - Frazione Plan-Palet - Frazione Praille - Frazione Roatte - Frazione Rovarey - Frazione Tolaseche - Frazione Val - Frazione Vecelaz - Frazione Verdellion

ZONA 3: LA MONTAGNE: Frazione Arlod – Frazione Baravex Superiore – Frazione Clemensod – Frazione Issologne – Frazione La Combaz – Frazione Le Cotat – Frazione Le Cret – Frazione Le Rascar – Frazione Les Fabriques – Frazione Lignan – Frazione Porliod – Frazione Praz – Frazione Saquignod – Frazione Venoz

#### ARTICOLO 4 LIVELLI QUALITATIVI MINIMI

Al fine di garantire la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi per la zona 1 – La Plaine di cui all’articolo 3 sono individuati i livelli qualitativi minimi che sono suddivisi in:

- requisiti strutturali
- requisiti accessori qualitativi e professionali.

Il punteggio necessario dovrà essere formato da un punteggio minimo per ogni blocco di requisiti richiesti:

REQUISITI STRUTTURALI	REQUISITI ACCESSORI QUALITATIVI E PROFESSIONALI
punti 29/86	punti 50/151

Non sono richiesti i livelli qualitativi minimi per l’apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in caso di ubicazione:

- a) in aree soggette a piani di riconversione e riqualificazione urbana;
- b) nell’ambito di oasi naturalistiche, parchi naturali ed altre aree protette individuate con specifici atti;
- c) all’interno di immobili pubblici o nell’ambito di recupero di edifici privati storici classificato come “documento” e “monumento”, anche esterni al centro storico, aventi funzioni o caratteristiche di particolare attrattività;
- d) a tutte le strutture museali, pubbliche o private la cui finalità culturale deve essere riconosciuta da un ente pubblico con specifico atto, di attuare interventi di riqualificazione inserendo o integrando nell’attività museale attività di somministrazione di alimenti e bevande, prescindendo dalla destinazione d’uso commerciale, in quanto l’attività si intende integrativa ed attinente all’attività museale, a condizione che detta attività sia svolta in una superficie non superiore al 10% delle superfici espositive della struttura museale;

- e) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all'interno di stazioni funiviarie. L'attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata come previsto al punto 5.4<sup>3</sup> della delibera della giunta regionale 122/08. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; per locale notturno si deve intendere l'attività che inizia la propria attività dopo le ore 22.00;
- f) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio dell'autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto;
- g) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10<sup>4</sup> della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);
- h) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- i) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- j) al domicilio del consumatore;
- k) in forma temporanea per le attività indicate all'articolo 10<sup>5</sup> della legge regionale 1/2006;
- l) all'interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- m) l'estensione di attività, l'ampliamento di superficie e la ristrutturazione del locale;
- n) in caso di subingresso, a qualsiasi titolo verificatosi, se l'interessato subentra in attività esistenti prima dell'approvazione del presente atto.

Gli esercizi di cui al comma 3:

1. sono trasferibili in altri locali solo nel rispetto dei requisiti che hanno motivato la concessione dell'autorizzazione in deroga e solo unitamente al trasferimento della stessa attività;
2. in caso di cessazione dell'attività principale o se, comunque, viene a mancare il legame economico-funzionale con la stessa, è adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione;
3. il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del richiedente e dei requisiti dei locali di cui alla legge regionale 1/2006.

#### ARTICOLO 5 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

I presenti criteri di programmazione si applicano esclusivamente per l'avvio di nuove attività.

#### ARTICOLO 6 AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ

La domanda, su apposito modulo e in competente marca da bollo, resa ai sensi dell'articolo 47<sup>6</sup> del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui al d.P.R. 252/98<sup>7</sup> - articolo 2<sup>8</sup> ed eventualmente dal delegato. Prima di iniziare l'attività l'imprenditore deve presentare la comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3<sup>9</sup> della legge regionale 1/2006.

I requisiti soggettivi richiesti (moralì e professionali) devono essere posseduti al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la domanda di autorizzazione alla somministrazione può essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e l'autorizzazione, se conforme alle norme specifiche, sarà rilasciata contestualmente al rilascio del certificato di agibilità di locali nei tempi di cui al precedente comma.

#### ARTICOLO 7 ESTENSIONE DI ATTIVITÀ

L'estensione di attività così come indicato al precedente articolo 5 punto 2 è soggetta a comunicazione preventiva da presentare prima dell'evento.

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46<sup>10</sup> del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La comunicazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui d.P.R. 252/98<sup>8</sup> all'articolo 2<sup>9</sup> ed eventualmente dal delegato.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3<sup>10</sup> della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la comunicazione può essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori se conforme alle norme specifiche e



l'ampliamento, potrà essere sar  effettuato solo al momento del rilascio del certificato di agibilit  di locali.

#### ARTICOLO 8 TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio   soggetto a comunicazione preventiva da presentare prima dell'evento.

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46<sup>11</sup> del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonch  sottoscrivendole.

La comunicazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui d.P.R. 252/98<sup>8</sup> all'articolo 2<sup>9</sup> ed eventualmente dal delegato.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3<sup>10</sup> della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluder  entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purch  formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la comunicazione pu  essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e se conforme alle norme specifiche, il trasferimento potr  essere effettuato al rilascio del certificato di agibilit  di locali.

#### ARTICOLO 9 SUBINGRESSO

Il trasferimento della propriet  o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte   soggetto a comunicazione prima di iniziare l'attivit .

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46<sup>11</sup> del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La comunicazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui d.P.R. 252/98<sup>8</sup> all'articolo 2<sup>9</sup> ed eventualmente dal delegato.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3<sup>10</sup> della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Il subentrante può continuare ad esercitare l'attività autorizzata al dante causa sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività.

Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5<sup>11</sup> della legge regionale 01/2006, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6<sup>12</sup> della legge regionale 01/2006 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dal subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione dell'interessato alla reintestazione osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguiti.

Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.

Il subingresso in proprietà o in gestione non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

#### ARTICOLO 10 NOMINA DEL DELEGATO

Il delegato potrà essere nominato esclusivamente in caso di gestione da parte di una società; nel caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dallo stesso imprenditore.

La nomina del delegato deve avvenire con atto scritto con relativa accettazione dell'incarico. Il delegato nominato dovrà produrre apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 46<sup>11</sup> del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5<sup>12</sup> e 6<sup>13</sup> della legge regionale 01/2006.

L'eventuale sostituzione del delegato deve essere comunicata dal legale rappresentante contestualmente alla nomina del nuovo delegato con le modalità di cui al precedente comma.

L'eventuale rinuncia da parte del delegato senza la sua sostituzione immediata comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 lettera b)<sup>13</sup> della legge regionale 1/2006.

#### ARTICOLO 11 REVOCA

Il punteggio minimo qualitativo con il quale l'interessato procede all'attivazione del nuovo esercizio di somministrazione dovrà essere mantenuto nel tempo. I requisiti devono essere mantenuti anche in caso di subingresso, qualora il precedente titolare abbia iniziato l'attività dopo l'approvazione del presente atto, e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione. Fatta salva l'applicazione delle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste all'articolo 13<sup>14</sup> della Legge Regionale n. 1/2006, nel caso in cui durante l'esercizio dell'attività venga meno alcuno dei requisiti che concorrono a determinare il punteggio minimo per singolo blocco, l'amministrazione comunale procede a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di revoca, assegnando all'interessato un congruo termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, interviene la pronuncia di revoca.

Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'amministrazione potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione relativa all'attività svolta.

## ARTICOLO 12 CRITERI QUALITATIVI

Ai criteri qualitativi sono attribuiti i punteggi specificati nella tabella che segue:

### Requisiti Strutturali

Descrizione	La Plaine
Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere	15
Attività svolta in edificio di pregio come stabilito dal PRGC	10
Apertura di un'attività in una strada/frazione/località non servita	10
Accessibilità al locale per portatori di handicap	10
Utilizzo di strumenti utili al risparmio energetico ed all'ottimizzazione delle fonti energetiche (pannelli solari o fotovoltaici, riciclo delle acque, riscaldamento a basso impatto energetico, etc.)	7
Architettura ispirate a forme, a modelli e a stili che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano, anche tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, ne rappresentano il naturale sviluppo e aggiornamento	5
Insonorizzazione dei locali certificata da un tecnico abilitato	10
Area interna o esterna al locale attrezzata per l'intrattenimento dei bambini	3
Presenza di terrazze	3
Presenza di un giardino di pertinenza del locale adibito alla somministrazione	3
Presenza di una cantina con pregi architettonici aperta ai clienti	5
Disponibilità di parcheggi auto su area privata, in rapporto di almeno 1 posteggio per ogni 4 posti a tavola	5

### Requisiti accessori professionali e qualitativi

Descrizione		La Plaine
Prodotti locali	Dichiarazione di impegno ad utilizzare nell'attività almeno 10 prodotti tipici della Valle d'Aosta riconosciuti dal disciplinare come Denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" o come Denominazione di Origine Protetta	20
	Possesso del contrassegno di qualità "Saveurs du Val d'Aoste" istituito dalla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15	15
	Inserimento nel menù di almeno 8 ricette tipiche locali	5
	Carta dei vini con almeno 5 etichette di aziende dei Comuni della Valle d'Aosta	10
Servizio	Carta dei prodotti con almeno 10 referenze (es. thè, cioccolato, caffè, birre, ecc)	15
	Apertura dell'attività per almeno 300 giorni/anno salvo i casi di malattia opportunamente comprovati	10
	Apertura dell'attività per pranzo e cena	7
	Apertura la domenica e nelle giornate festive	7
	Servizio di somministrazione senza maggiorazioni relativo al coperto	5
	Servizio di somministrazione al dehor senza maggiorazioni	3
	Organizzazione dell'attività indirizzata a particolari categorie di utenti, documentabile con relazione dettagliata (es. piatti per celiaci, piatti per diabetici, ecc)	7
	Dichiarazione di impegnare prevalentemente prodotti biologici	7

Qualificazione professionale	<p>Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte di almeno una delle persone preposte al servizio in sala mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla conoscenza della lingua, attestata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolo di studio (liceo linguistico o equipollente)</li> <li>- da corsi riconosciuti da enti pubblici o autorizzati</li> <li>- da prestazioni lavorative all'estero per periodi non inferiori a due anni idoneamente documentate</li> <li>- da soggiorni all'estero per almeno 5 anni</li> </ul>	15
	<p>Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla conoscenza della lingua, attestata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolo di studio (liceo linguistico o equipollente)</li> <li>- da corsi riconosciuti da enti pubblici o autorizzati</li> <li>- da prestazioni lavorative all'estero per periodi non inferiori a due anni idoneamente documentate</li> <li>- da soggiorni all'estero per almeno 5 anni</li> </ul>	10
	<p>Richiedente o rappresentante legale della società, in possesso di diploma di Scuola Alberghiera, con indirizzo di studio specifico per l'attività che si intende esercitare</p>	10

Attestato di sommelier conseguito al termine del corso di terzo livello, previo superamento dell'esame finale (titolare o addetto)	5
Avere frequentato con esito positivo un corso, con esame finale, di aggiornamento professionale in materia enogastronomica da parte del soggetto in possesso del requisito professionale in aggiunta al titolo che ne documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l'attività	punti 2 per ogni corso effettuato
Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l'attività	punti 2 per ogni ulteriore addetto oltre il delegato
Avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprovata da iscrizione Inps, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l'attività, in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dipendente qualificato</li> <li>- socio</li> <li>- socio lavoratore di cooperativa</li> <li>- coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore</li> </ul>	punti 2 per ogni ulteriore addetto oltre il delegato

### ARTICOLO 13 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale n. 2/2007 in materia igienico-sanitaria e con l'osservanza dei requisiti previsti dal P.R.G.C. non sono previste limitazioni per la riduzione della superficie di somministrazione.

### ARTICOLO 14 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI LIMITAZIONE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'articolo 7<sup>15</sup> della deliberazione della Giunta Regionale n. 122/2008 ai fini di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche il Sindaco ha la facoltà di vietare la somministrazione di bevande alcoliche in base a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì stabilire limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione alle diverse tipologie degli esercizi di somministrazione, alle attività accessorie, sportive, di intrattenimento e di svago ad essi connesse e presenti sul territorio comunale.

Tale divieto può essere adottato:

- a) in via generale, per tutti i pubblici esercizi di una certa area o zona del Comune;
- b) come prescrizione temporanea o permanente per determinate tipologie di esercizi pubblici;
- c) per prevenire o per limitare le conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in particolari situazioni ed occasioni di tempo e di luogo o in determinate fasce orarie.

### ARTICOLO 15 ATTIVITÀ STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali possono consentire lo svolgimento dell'attività per uno o più periodi, da uno a sette mesi complessivi nel corso dell'anno in capo al medesimo soggetto.

E' consentito il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale ad eccezione del Centro storico naturale.

I limiti e le caratteristiche di cui sopra saranno riportati sull'autorizzazione e la mancata osservanza degli stessi sarà causa di decadenza dell'autorizzazione stessa.



ARTICOLO 16 NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente atto, s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatici dell'Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla Legge Regionale 01/2006 e alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 122/2008 e n. 1009/2008.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

---

<sup>1</sup> L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

<sup>2</sup> 4.4 La programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assume come parametri di riferimento quelli indicati dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale (popolazione residente e fluttuante, flussi turistici, abitudini al consumo extra domestico, caratteristiche e vocazioni del territorio), stabilisce i parametri numerici delle nuove autorizzazioni rilasciabili dal Comune e può prevedere la suddivisione in zone del territorio comunale.

<sup>3</sup> 5.4 Gli esercizi a carattere misto che, congiuntamente all'attività di somministrazione, svolgono le attività accessorie di cui all'articolo 12 della L.R. n.1/2006, stante il carattere di prevalenza della prima, anche con riguardo alla superficie ad essa destinata (almeno pari al 70% della superficie complessiva dell'esercizio), devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

<sup>4</sup> Articolo 10 (Autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune. I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.
2. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la prevenzione incendi e a quelle dei beni storici e artistici, nonché alle norme di cui al presente titolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
  - a) l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo degli erogatori e la capacità dei singoli serbatoi;
  - b) l'obbligo di effettuare il collaudo prima dell'apertura dell'impianto oppure l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti), convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti) e relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui);
  - c) il termine, non superiore a sei mesi, prorogabili per comprovata necessità, entro cui deve essere aperto l'impianto o utilizzate le parti potenziate;
  - d) l'obbligo, per il titolare dell'autorizzazione, di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.
4. Insieme all'autorizzazione il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.
5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.
6. Le concessioni di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti

---

per autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono convertite di diritto in autorizzazioni.

<sup>5</sup> Art. 10 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del soggetto richiedente, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalità di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

<sup>6</sup> 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

<sup>7</sup> Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (G.U. 30 giugno 1998, n. 176)

<sup>8</sup> Articolo 2 – Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti

---

l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

<sup>9</sup> Il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio tutte le specifiche attività che intende esercitare nel proprio esercizio, pena l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17, comma 2.

<sup>10</sup> Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le

---

sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  
cc) qualità di vivenza a carico;  
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;  
e) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

<sup>11</sup> Art. 5 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo VI del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercitare l'attività di somministrazione nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), permane per cinque anni dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. Il divieto non si applica nel caso di sospensione condizionale della pena.

3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3<sup>11</sup>, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

<sup>12</sup> Art. 6 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o al delegato di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di di-

---

ploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di esercizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), già esercitata. Qualora intendano modificare o estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di aver frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

4. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e di quello di aggiornamento professionale di cui al comma 2, le modalità di svolgimento delle prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

<sup>13</sup> Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:

- a) ...
- b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

<sup>14</sup> 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;
- c) in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio, salvo causa di forza maggiore;
- d) il titolare dell'autorizzazione non osservi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- e) il titolare dell'autorizzazione violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;
- f) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una

- 
- nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- g) venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.
2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.

<sup>15</sup> 7.1 Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della L.R. n. 1/2006, i Comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche in base a comprovate esigenze di interesse pubblico e possono altresì stabilire limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione alle diverse tipologie degli esercizi di somministrazione, alle attività accessorie, sportive, di intrattenimento e di svago ad essi connesse e presenti sul territorio comunale.

7.2 Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche per comprovate esigenze di interesse pubblico può essere adottato:

- a) in via generale, per tutti i pubblici esercizi di una certa area o zona del Comune;
- b) come prescrizione temporanea o permanente per determinate tipologie di esercizi pubblici individuabili in base alle denominazioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
- c) per prevenire o per limitare le conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in particolari situazioni ed occasioni di tempo e di luogo o in determinate fasce orarie.